

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 885-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE BENAGLIA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1973  
(V. Stampato n. 945)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 febbraio 1973*

---

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11,  
concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici

---

**Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1973**

---

## I

*Considerazioni generali.*

ONOREVOLI SENATORI. — Al Senato si impone di riprendere in attento esame la legge sui contratti agrari per una serie di fatti e di considerazioni di ordine costituzionale e socio-economico che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge che è ora al nostro esame.

1. — Anzitutto la sentenza della Corte costituzionale n.155 del 14 luglio 1972: com'è noto con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme fondamentali della legge 11 febbraio 1971, n. 11, aventi per oggetto « nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici », e precisamente gli articoli 3 e 4 primo comma, nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo con il lavoro proprio e dei propri familiari; dell'articolo 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa tra i 12 e 45 i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dei canoni; dell'articolo 1 nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro.

La pronuncia della Corte poggia sulle seguenti fondamentali censure:

a) adozione di un sistema di determinazione del canone di affitto che, collegato al reddito imponibile, benchè non censurabile di per sè, assume coefficienti moltiplicatori inadeguati, con effetti non accettabili sul piano economico e giuridico-costituzionale;

b) esclusione di ogni forma di ragguglio al prezzo dei prodotti agricoli o comunque ogni forma di aggiornamento monetario, il che si concreta in un ulteriore strumento di riduzione del canone;

c) accoglimento di un sistema unico di formazione dei canoni, sia per quanto riguarda i rapporti con gli affittuari coltivatori diretti, sia per quanto concerne i rap-

porti con imprenditori non coltivatori, mentre è soltanto per i primi che si pone una esigenza sul piano sociale di equa remunerazione del lavoro.

Per soddisfare l'esigenza di revisione della legge n. 11 del 1971, in relazione alle censure formulate nella predetta decisione della Corte costituzionale, il Governo presentava al Parlamento il disegno di legge di cui all'atto Camera n. 945, pervenuto al Senato nel testo emendato all'atto Senato n. 885.

2. — In secondo luogo la approvazione delle direttive comunitarie della CEE in ordine alla politica delle strutture agricole, con la necessità per l'Italia di emanare leggi che siano conformi alle direttive stesse e consentano con la loro pratica applicazione di conseguire i risultati prefissi.

Alle varie politiche agrarie nazionali si è andata sempre più sostituendo la politica comunitaria della CEE il che comporta la necessità di adeguare l'agricoltura italiana alle direttive comunitarie (sia in ordine ai problemi di produzione che a quelli relativi alle strutture), al fine di renderla competitiva e sempre più integrata nella realtà comunitaria.

Ora la politica europea è politica dell'impresa e della produzione; la questione agraria nei paesi europei ha cioè come punto di riferimento non più la proprietà della terra, ma l'attività produttiva, l'impresa agricola; la terra è considerata uno strumento di produzione che va affidato a un autentico imprenditore agricolo che solo può dare una struttura organizzativa, competitiva e redditizia ad una azienda agricola.

La politica comunitaria ci impegna con le recenti direttive per il miglioramento delle strutture agricole, sia favorendo l'ammmodernamento e l'ampliamento dell'azienda, sia con la politica dell'esodo agricolo che consentirà la necessaria mobilità fondiaria.

Il contratto agrario si appalesa strumento adatto per conseguire queste finalità perchè valorizza la figura dell'imprenditore ai fini dell'ammmodernamento e della produttività dell'azienda, e perchè consente la mobilità

fondiarie necessaria per la formazione di aziende con base fisica rispondente.

Consideriamo infine che il contratto d'affitto viene considerato nella moderna agricoltura europea come il contratto tipo.

3. — Infine la prima applicazione della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 ha evidenziato problemi di ordine sociale e politico che hanno provocato varie proposte di legge modificative, nonché l'impegno del Governo ad apportare le modifiche ed i correttivi oggi al nostro esame.

A seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale siamo nella necessità di dover al più presto ristabilire la certezza del diritto e la normalità dei rapporti contrattuali, sia al fine di superare un periodo di incertezza e un vuoto legislativo che si protraggono da troppo tempo a tutto danno delle categorie agricole che intendiamo garantire e tutelare, sia al fine di evitare che si provochino pericolose tensioni nelle campagne nel momento in cui si deve tendere al recupero democratico e non a creare nuovi motivi di inquietudine politica.

La realizzazione di una riforma dovrebbe essere di per sé un atto di razionalizzazione e perciò stesso un atto di pacificazione, ma quando esaspera la contrapposizione tra gli opposti interessi delle parti contendenti porta a delle spaccature verticali che scuotono le basi della convivenza democratica.

Una politica di riforme può avanzare solo con una convinta e permanente acquisita fiducia di vaste maggioranze, con la maturazione nella coscienza dei cittadini che si realizzi opera di giustizia, condizioni che solo possono consentire un accettato sacrificio di interessi particolari al fine di conseguire un interesse generale.

Ed ancora, la forza della democrazia sta soprattutto nell'avere un'opposizione che sostanzialmente accetta, riconoscendone la validità, delle innovazioni che si realizzano tenendo conto anche delle sue critiche ed osservazioni, e che conseguentemente diventano una conquista permanente di una società che progredisce nel cambiamento.

Queste considerazioni devono guidare la nostra volontà di trovare una soluzione equa in una materia di esplosiva forza politica, una giusta tutela, non discriminatoria di un solo interesse, nei confronti di ceti sociali che rappresentano forze essenziali per l'equilibrio democratico del Paese.

Problema di equità indicato anche dalla Costituzione che sancendo l'uguaglianza dei cittadini esclude una eccessiva disparità di fronte ai diritti e ai doveri che scaturiscono dal contratto di affitto. Si consideri, poi, che se venisse a mancare al contratto la condizione essenziale di essere accettabile e credibile al fine di consentirne l'espansione nella libera scelta delle forme contrattuali e nel libero mercato, se dovesse rimanere uno strumento subito solo per i rapporti contrattuali in atto (sottoposti alla legge di proroga e quindi obbligatori), ma non dovesse essere accettato per i contratti nuovi, non si sarebbe certo operato per una azione di rinnovamento della nostra agricoltura.

In sostanza il contratto di affitto per essere tale non può distruggere le reciproche convenienze dei due protagonisti del contratto: proprietario e imprenditore.

Ci deve guidare in questo senso l'esempio di Paesi europei che pure attuando un serio controllo del mercato fondiario, salvaguardano il contratto d'affitto perseguendo quella *comunione di scopo* che è indispensabile alla vitalità del contratto stesso.

## II

### *Il posto e la funzione dell'affitto in una agricoltura moderna.*

Il problema del contratto agrario è sempre stato legato e condizionato dalla generale situazione socio-economica del Paese e sempre si è evoluto e trasformato in relazione a questo quadro socio-economico. Essendo incontestato che l'agricoltura italiana si trova in un periodo storico di crisi e di trasformazione, inserita in una politica europea cui deve adeguarsi, si impone un diverso configurarsi dei rapporti fra pro-

prietà e impresa dal come si erano configurati nel passato e dal come conseguentemente li aveva istituzionalizzati una legislazione determinata dal contesto storico di allora.

Giustamente il professor Barberis ha ricordato che il nostro Paese non toccato dai fermenti delle rivoluzioni liberali del settecento è rimasto fondamentalmente ad una mentalità contadino-proprietaria: conseguentemente la proprietà della terra è la massima aspirazione, molte volte antieconomica, di chi vive e lavora nelle campagne.

Da ciò gli scarsi progressi del contratto di affitto in questi anni del dopo-guerra, nonostante il largo esodo agricolo, da ciò una mentalità prevalentemente proprietaria e la carenza di una mentalità imprenditoriale indispensabile per i nuovi tempi dell'agricoltura.

Se non si tiene conto di queste situazioni non è possibile un confronto sereno sul tema dell'affitto, come problema essenziale dell'agricoltura italiana.

La questione agraria non può trovare una soluzione puntando sul problema della proprietà e della rendita fondiaria, bisogna puntare sulla impresa agricola e su una agricoltura che si avvii ad essere una industria come le altre giusta la concezione di Mansholt che conserva tutta la sua validità e che si rispecchia nelle direttive della CEE sulla politica delle strutture.

I problemi dell'agricoltura moderna non sono di natura sindacale, ma di natura economica e sono imposti:

dal divario della produttività tra industria e agricoltura e conseguentemente dal divario tra redditi industriali e redditi agricoli;

dai problemi dei costi di produzione agricoli, rispetto ai prezzi troppo bassi pagati agli agricoltori, mentre la trasformazione ed il commercio possono trasferire sul consumatore i loro costi e profitti di trasformazione e di vendita;

dall'esodo agricolo, che dobbiamo sforzarci di frenare e razionalizzare, determinato dal divario fra il reddito del lavoratore agricolo e quello dei lavoratori dell'industria e delle attività terziarie.

Da ciò l'intervento dello Stato e l'attuazione di una politica agraria considerata anche ed essenzialmente come una politica sociale, una politica però che non può porsi solo nei termini di una distribuzione dei redditi nell'ambito del settore agricolo.

Siamo al punto che l'intervento dello Stato, indispensabile e doveroso ai fini di una giustizia sociale, non può continuare a sostenere finanziariamente delle strutture aziendali, delle forme organizzative di produzione, che non hanno alcuna possibilità di avvenire. La concezione di una agricoltura tradizionale ancora intesa come un diritto intoccabile di esercizio della proprietà, come rapporto essenziale tra capitale fondiario e lavoro, la terra considerata un benefizio, tutto questo deve essere superato.

Per questo si deve con senso di responsabilità iniziare il discorso su una valida disciplina dei contratti agrari per farne strumento adatto alla costituzione ed alla ristrutturazione di imprese efficienti al fine di superare il problema altrimenti insuperabile della redistribuzione dei sempre più insufficienti redditi agricoli.

Quali saranno le linee di tendenza, le linee fondamentali di evoluzione e di trasformazione della nostra agricoltura, così come lo impone lo sviluppo tecnico, la situazione socio-economica, la crescita della società europea e mondiale?

È indispensabile questa conoscenza perchè è in questa direzione che dovrà evolversi la nostra agricoltura ed è a questo scopo che dovrà servire il contratto di affitto se veramente siamo convinti che il contratto che il Parlamento intende disciplinare dovrà essere il contratto tipo per la nuova politica delle strutture.

Ci rifacciamo per questo alle indicazioni del senatore Medici riassumendole per quanto serve al nostro scopo in tre punti fondamentali in ordine alla struttura delle aziende agricole italiane del domani.

1. — Il tipo di azienda di domani sarà formato, secondo Medici, da aziende condotte da agricoltori, non da contadini, cioè da imprenditori sia di tipo familiare (aiutati anche da mano d'opera salariata) sia da grandi e medi imprenditori agricoli.

I presumibili 11 milioni di ettari destinati a coltura intensiva e che daranno l'80 per cento di tutta la produzione nazionale saranno ripartiti fra circa 600.000 aziende, i quattro quinti delle quali di tipo familiare.

Queste aziende avranno una superficie tra i 5 e i 60 ettari e la mano d'opera occupata sarà per oltre i due terzi fornita dalla famiglia dello stesso imprenditore.

2. — Ancora, la nuova azienda che sostituirà l'azienda tradizionale sarà una azienda specializzata che per la necessità della meccanizzazione dovrà avere appezzamenti completamente diversi da quelli tradizionali.

La trasformazione dell'agricoltura italiana non sarà più dominata, afferma Medici, dal fatto giuridico-economico della proprietà, ma da un nuovo fatto tecnico-economico, l'*appezzamento unitario*, che costituisce la cellula con la quale si compone il tessuto aziendale.

3. — La società industriale ha bisogno di una azienda di tipo familiare; e ciò perchè essa garantisce un tipo di protezione del suolo e del paesaggio, di regolazione delle acque, di riserva di valori, in altre parole, un tipo di civiltà rurale, che le « fabbriche » di grano, di mais, di barbabietola, di carne, di uva, di olii vegetali, non possono assicurare.

Anche le linee evolutive dell'agricoltura europea condizionano il nostro sviluppo agricolo e vanno tenute presenti:

a) Anzitutto la tendenza a una politica di ristrutturazione delle aziende agricole sospinta e imposta dal progresso tecnico e dal presentarsi di sempre nuovi problemi di ordine economico, sociale ed umano e d'ambiente naturale.

b) Il condizionamento del progresso agricolo da parte della correlazione determinante tra ampiezza delle aziende agricole e produttività del lavoro.

c) La tendenza naturale in atto in ordine all'abbandono della terra, la riduzione del numero di imprese, il miglioramento delle strutture aziendali.

d) La tendenza ad escludere dal processo produttivo i terreni meno produttivi per un riassetto della produzione agricola concentrata in zone favorite da condizioni naturali produttive particolarmente favorevoli; tendenza legata ad un orientamento territoriale delle produzioni e con la spinta a concentrazioni di colture nettamente caratterizzate.

e) L'attuazione da parte di tutti gli Stati europei di politiche agrarie volte a guidare razionalmente le tendenze spontanee in atto con provvedimenti legislativi e finanziari (come l'indennità di abbandono dell'attività agricola, l'ampliamento delle superfici delle aziende sia attraverso l'acquisto della terra, sia e soprattutto tramite l'affittanza), il tutto al fine di realizzare delle aziende efficienti e concorrenziali, sia pure mantenendo alle imprese stesse il loro prevalente carattere di tipo familiare.

f) L'integrazione della politica agraria con una politica per lo sviluppo globale del territorio realizzato con interventi per le infrastrutture, per il turismo nelle zone agricole, per la difesa dell'ambiente.

Il problema dell'affitto agrario è legato a tutti i richiamati problemi dell'evoluzione agricola e ne condiziona certamente la realizzazione:

— il contratto d'affitto richiama al problema dell'imprenditorialità, carattere essenziale di una agricoltura moderna ed economicamente valida;

— il progresso tecnologico, che a sua volta subordina l'aumento della produttività, è pure legato alla possibilità di investimenti tecnici e finanziari da parte di autentici imprenditori agricoli;

— la dimensione delle imprese è condizione essenziale dell'evoluzione agricola richiedente una forte mobilità terriera che sola può consentire il necessario riassetto agricolo, sia in ordine al nuovo orientamento territoriale della produzione, sia in ordine alla formazione di aziende di dimensione economicamente adeguate: per conseguire questi risultati, strumento essenziale dovranno

no essere le iniziative di affittanza agraria, attuabili con mezzi finanziari relativamente meno ingenti e psicologicamente meglio recepiti di un trasferimento di proprietà, e conseguentemente anche più rapidamente e facilmente realizzabili.

Altro risultato conseguibile da una diffusione dell'affitto sarà il superamento della tensione verso la proprietà della terra che esige sacrifici ed investimenti finanziari che più utilmente possono essere destinati ad investimenti produttivi aziendali nonchè ad elevare il tenore di vita della famiglia coltivatrice.

Ciò non significa rinnegare la politica dell'unificazione nel coltivatore dei fattori lavoro e proprietà, ma perseguire anzitutto la formazione di una impresa economicamente atta a dare un reddito soddisfacente. Il coltivatore ha infatti bisogno subito di raggiungere condizioni imprenditoriali ottimali, un'azienda sufficientemente ampia che gli consenta attraverso l'affitto di lavorare e produrre su valide basi economiche, durante gli anni di maggior rendimento della propria capacità produttiva, il che non toglie che alla fine di una vita di lavoro redditizio possa assumere in proprietà quei terreni sui quali ha speso le energie migliori.

Teniamo presente a questo proposito che uno dei temi fondamentali del nostro sviluppo agricolo è rappresentato dalla necessità di frenare l'esodo incontrollato dai campi delle forze di lavoro, soprattutto dei giovani, e non è possibile fermare i giovani in agricoltura se non si offre subito ad essi la possibilità di sentirsi forza imprenditoriale, con la possibilità di uscire dalla limitata e rigida struttura fondiaria che impedisce di allargare l'azienda paterna, di diventare in sostanza autentico imprenditore oggi e non a 55-60 anni, alla vigilia del pensionamento.

Si vuole insomma sottolineare come nella nuova realtà di una moderna agricoltura la proprietà della terra non è più fattore determinante e condizionante per la costituzione di aziende organiche ed efficienti.

È questo l'insegnamento che ci viene dai Paesi europei ad agricoltura progredita (e che le direttive comunitarie ci indicano) do-

ve le aziende miste in proprietà ed affitto prevalgono, e soprattutto riescono a perseguire l'ampliamento ottimale dal punto di vista tecnico-economico avvalendosi proprio dello strumento del contratto di affitto molto più diffuso che in Italia.

Tendiamo pertanto a conseguire due obiettivi: anzitutto una società fondata sul lavoro e sull'impresa senza per questo sopprimere il diritto e l'esistenza di una proprietà privata impegnata ad assolvere la sua funzione sociale; in secondo luogo la costituzione di imprese efficienti al fine di superare persino la posizione di *contadino proprietario* che fino a ieri sembrava un traguardo ottimale, ma che nella situazione odierna si appalesa un traguardo arretrato socialmente ed economicamente rispetto all'*imprenditore agricolo* responsabile di una azienda agricola moderna e valida strutturalmente, tecnicamente ed economicamente.

Naturalmente non si vuole con ciò affermare che il contratto di affitto possa da solo riuscire a sanare i contrasti di interessi tra una giusta remunerazione del lavoro ed una equa remunerazione della proprietà.

Il reddito aziendale di oggi è insufficiente a soddisfare entrambe le esigenze e perciò la scelta a favore della politica dell'impresa agricola porta a limitare oggi i diritti della proprietà fondiaria anche se questi diritti noi li riconosciamo ed entro certi limiti li rispettiamo.

Il superamento di questa situazione può essere perseguito solo con la costituzione di imprese produttive e redditizie: nelle attuali condizioni di insufficiente produttività e redditività, caratteristiche di gran parte delle nostre aziende agricole, il dislivello di reddito e di condizioni di vita delle nostre campagne nei confronti di altri settori e ceti sociali non può che permanere.

Da ciò la nuova fase di politica agraria, l'applicazione delle direttive comunitarie, la utilizzazione del contratto agrario al fine di conseguire alcuni degli obiettivi più importanti per dare un assetto moderno, tecni-

camente ed economicamente valido, alla nostra agricoltura nei prossimi anni:

— perseguire innanzitutto la costituzione di aziende con basi fisiche di ampiezza adeguata;

— conseguire nuove forme di organizzazione e di combinazione dei fattori di produzione;

— sviluppare l'organizzazione associata dei produttori al fine di conseguire un indispensabile potere contrattuale e la partecipazione al sistema distributivo che lega la agricoltura all'area del consumo;

— affrontare il problema della specializzazione colturale (carne, produzioni vinicole, ortofrutticoltura);

— affrontare il problema dell'esodo agricolo che va frenato, soprattutto quello dei giovani, tenendo presente che esiste una fascia di lavoratori agricoli di età avanzata praticamente non reimpiegabili in altre attività.

Il fatto che il 65 per cento del territorio agrario italiano sia montano o collinare, abitato da un 10 per cento di popolazione prevalentemente agricola, pone il problema di non cancellare altre forze di lavoro e l'unica attività economica, nonchè lacerare ancora di più un tessuto sociale già troppo compromesso: bisognerà incentivare certi tipi di attività che solo si possono sviluppare nelle predette zone.

Una politica di sostegno dei redditi agricoli si va sempre più evidenziando indispensabile soprattutto per determinati gruppi di lavoratori e per chi esercita l'attività agricola in certe aree del Paese (soprattutto Mezzogiorno, colline e montagna).

Infine, ma certamente preminente, si pone il problema di affrontare in modo nuovo la partecipazione dell'Italia alla politica comunitaria europea. Dopo gli insoddisfacenti risultati della politica europea dei prezzi bisogna riconoscere che non è più possibile mitizzare la politica europea, ma bisognerà richiedere una politica più conforme ai nostri giusti interessi e che tenga conto della situazione socio-economica e ambientale del nostro Paese.

### III

#### *I princìpi ispiratori della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971.*

Le linee cui si è ispirata la scelta politica operata con la legge 11 febbraio 1971, n. 11, conservano la loro sostanziale validità.

Si rende necessaria questa affermazione perchè il tema dei livelli dei canoni sovente fa dimenticare i cardini fondamentali della legge: il riconoscimento dell'imprenditorialità dell'affittuario e la certezza e l'equità del canone.

1. — Il riconoscimento e la valorizzazione dell'imprenditorialità dell'affittuario restano nella loro interezza e garantiscono alle forze lavoratrici ed imprenditoriali la piena responsabilità e l'iniziativa della conduzione aziendale e del processo di sviluppo tecnologico ed economico dell'impresa.

La legge riconosce all'affittuario una serie di diritti e di iniziative intese a migliorare la gestione aziendale con l'introduzione della facoltà dei miglioramenti aziendali, con la possibilità di usufruire direttamente delle provvidenze legislative e di poter partecipare ad organismi associativi sia per la utilizzazione comune di mezzi tecnici sia per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Va in proposito ricordato che uno dei temi preminenti della legislazione sui fondi rustici è sempre stata la questione dei miglioramenti, riconoscendosi che ogni impedimento all'esecuzione di investimenti, rappresentando una remora al progresso tecnico, si traduce in un ostacolo alla realizzazione di una azienda tecnicamente efficiente ed economicamente valida.

E questo insufficiente progresso tecnico nell'azienda è poi una delle cause preminenti del divario fra produttività e reddito conseguito dalle risorse impiegate, capitali e lavoro, che sta alla base della fuga di lavoro e di capitali dell'agricoltura verso altri settori economici.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Costituzione nelle sue linee fondamentali in ordine al lavoro e alla proprietà pone l'accento sul primo, ma non annulla gli interessi della proprietà privata che la Costituzione riconosce e garantisce.

Nel contratto agrario si rispecchia la scelta costituzionale di una preminente tutela del lavoro e dell'impresa senza per questo che vengano soppressi i diritti della proprietà chiamata a rispondere del dovere costituzionale di adempiere la propria funzione sociale al fine « di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali ».

Si vuole garantire una proprietà come frutto del lavoro, come garanzia del risparmio, ma anche come elemento dinamico di progresso, strumento attivo di una agricoltura imprenditoriale.

Da ciò consegue la validità del contratto di affitto come strumento che trova largo impiego nei Paesi europei permettendo l'utilizzazione della terra a ragionevoli tassi di remunerazione, tramite quella divisione fra proprietà e impresa che è uno degli aspetti della divisione del lavoro tipico della società industrializzata.

2. — Principio fondamentale della legge che pure resta è quello di dare agli affittuari, unitamente alla certezza del costo della terra, la garanzia di un costo equo operando una equa redistribuzione dei redditi.

Erano le finalità che si proponeva anche la legge 12 giugno 1962, n. 567 (una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia), ma la pratica applicazione ha dimostrato che la validità in astratto dei criteri previsti non ha trovato corrispondenza nella realtà con la conseguenza « di ridurre l'equo canone ad una sorta di calmiera dei fitti correnti più che uno strumento per realizzare una vera e propria perequazione ».

Da ciò il ricorso al metodo di riferimento ai redditi dominicali accertati dal catasto, per rispondere oltrechè alla esigenza della *semplificazione* dell'accertamento anche a quella *dell'obiettività*, dato che il catasto, informato ad interesse pubblico, non è influenzato da contrasti sindacali tra categorie contrapposte.

La questione del riferimento al catasto è stata dichiarata costituzionalmente valida dalla Corte costituzionale con la sentenza del 27 luglio 1972 che ha riconosciuto « la legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui dispone che nella determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto sono presi a base i redditi dominicali ».

A giustificazione della fondatezza sociale ed economica della riduzione del livello dei canoni d'affitto mi rifaccio alla lucida argomentazione del senatore Rossi Doria, limitandomi a sottolineare che la politica agraria nazionale e la politica della comunità europea sono mosse dal riconoscimento della insufficiente remunerazione del lavoro e dei capitali di esercizio nel settore agricolo e che la conseguente politica di sostegno dei prezzi dei principali prodotti agricoli costa all'Europa 2.500-3.000 miliardi all'anno cui devono aggiungersi 7-8 mila miliardi pagati dai consumatori europei in termini di prezzi più elevati.

Il livello dei canoni di affitto dipende anzitutto dalla produttività dei fondi e dalla domanda della terra, ma è anche influenzato dai valori fondiari, ed è indubbio che i valori fondiari italiani sono superiori a tutti quelli europei, per le anomalie del mercato fondiario influenzato da motivi extra-agricoli, soprattutto dal tasso di inflazione della nostra moneta che lo trasforma nel classico bene rifugio italiano e dalla mancanza di una politica di assetto del territorio, sia economico che urbano, che stimola investimenti speculativi.

Questa anomalia del mercato fondiario contribuisce pesantemente ad alterare e vanificare tutta la problematica che ha mosso la legislazione sull'equo canone, consentendo in sostanza un ulteriore trasferimento di profitti a favore delle categorie non agricole e contraddicendo a tutta la politica agraria governativa volta ad elevare il reddito dell'agricoltura.

Non è possibile ignorare che la situazione di crisi dell'agricoltura, specie in un momento che impone profonde trasformazioni di strutture, vede un continuo aumento dell'incidenza del costo del lavoro e dei capi-



tali di esercizio dell'azienda agricola, cui si aggiunge la necessità di nuovi capitali per la trasformazione fondiaria e delle strutture aziendali al fine di adattare l'agricoltura italiana alle nuove condizioni economiche e tecniche.

Il che porta a concludere che se l'agricoltura italiana (salvo casi eccezionali di alcuni settori), nonostante l'intervento dello Stato, può consentire solo insufficienti redditi di lavoro e di capitali di esercizio, non poteva mancare una necessaria ed equa riduzione dei redditi fondiari.

Il sacrificio cui sono chiamati oggi i proprietari è stato del resto preceduto dal sacrificio, ancora in atto, di milioni di contadini e di coltivatori costretti all'esodo dalla terra.

3. — Sul nuovo meccanismo per la determinazione del canone, individuato dalla legge n. 11 del 1971, come criterio obiettivo ed automatico, si sono incentrate le riserve e le polemiche. Riserve e perplessità non tanto sull'ancoraggio al reddito dominicale, che anche la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo, quanto sui coefficienti minimi e massimi di moltiplicazione.

La validità o meno del metodo indicato poggia infatti su un punto fondamentale: la validità e la attendibilità dei dati catastali.

Ora gli inconvenienti determinati dal riferimento all'imponibile catastale sono di facile e obiettiva individuazione:

— anzitutto le condizioni di arretratezza del catasto;

— la mancanza di aggiornamento della classifica dei terreni per cui non v'è corrispondenza in molte situazioni fra redditi dominicali e ordinamento produttivo e qualità delle colture;

— l'assenza di riferimento alle migliorie (fabbricati, investimenti produttivi, attrezzature fisse);

— i criteri informativi del classamento dei terreni rimasti fermi al 1939.

La innegabile presenza di così importanti deficienze e la impossibilità entro termini di tempo sopportabili di procedere alla loro eliminazione porta alla necessità conseguen-

te di apportare dei correttivi alla legge al fine di consentire nei limiti del possibile e del giusto una correzione delle più evidenti storture.

Del resto già durante la discussione della legge n. 11 del 1971, sia al Senato che alla Camera, queste considerazioni erano state avanzate soprattutto da parte democristiana con la proposta di emendamenti che tendevano ad allargare la cosiddetta forcilla del massimo e del minimo, e ad aggiungere dei punti di maggiorazione in relazione a particolari condizioni di efficienza aziendale e di presenza di attrezzature tecniche. Una più ampia forcilla dei coefficienti avrebbe infatti potuto consentire alle commissioni provinciali di porre rimedio alle carenze dei dati catastali, e avrebbe reso possibili dei criteri di maggiore equità e di adattamento a concrete particolari condizioni locali. Disattese queste indicazioni si sono determinate situazioni di sperequazione e di disagio che hanno provocato inconvenienti gravi e reazioni vivissime.

È stata resa così possibile anche una strumentalizzazione politica da parte dell'estrema destra che facendo soprattutto leva sull'exasperazione dei piccoli proprietari ha creato situazioni politiche di estrema gravità per la stabilità politica e la salvaguardia della democrazia in Italia.

Ci sembra doveroso anche sottolineare come da parte delle forze politiche si sia preso atto di questi riflessi politici e sociali cui hanno portato alcune esasperate impostazioni della legge, e ne sia stato tenuto conto, sia nei correttivi proposti, sia nella indicazione dei nuovi moltiplicatori, sia nella richiesta di provvedimenti, peraltro di non facile attuazione, tendenti a correggere alcune conseguenze non eque.

#### IV

*Le nuove norme modificative.*

I. — L'articolo 1 della legge n. 11 del 1971 è stato oggetto della censura della Corte costituzionale nella parte in cui non prevede

alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro.

La Corte ha testualmente affermato: « Si deve, in conclusione, riconoscere che la mancata previsione di una rivalutazione dei canoni in una misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente a conservare invariato nel valore di acquisto il canone autoritariamente determinato. Ed è ovvio che ciò è vero sia che si tratti di canone determinato in natura e convertito in danaro per effetto dell'articolo 1 della legge ».

In sostanza la Corte costituzionale ha censurato l'introduzione di un ulteriore strumento di riduzione del canone, che si concreta nell'obbligatoria corresponsione del canone in danaro la quale, pur giustificata dal nuovo sistema di formazione del corrispettivo riferito al reddito catastale, esclude ogni forma di ragguaglio al prezzo di determinati prodotti o, comunque, ogni forma di aggiornamento monetario.

Poichè la Corte costituzionale ha sottolineato che la carenza della legge deriva dall'imposizione della corresponsione del canone in danaro e quindi da una mancata correlazione fra canone stesso e i prezzi dei prodotti agricoli il disegno di legge al nostro esame prevede la determinazione di un coefficiente di adeguamento quadriennale del canone stesso da parte della Commissione tecnica centrale, sulla base degli indici dei prezzi all'ingrosso dei principali prodotti agricoli determinati dall'Istituto centrale di statistica.

Tali indici saranno calcolati su basi regionali e tenuto conto dell'andamento dei costi di produzione compreso il lavoro.

Si intendeva con ciò perseguire una soluzione di riequilibrio e di equità oltre che una risposta positiva ai rilievi della Corte costituzionale.

L'aggancio ai prezzi all'ingrosso è stato oggetto di riserve sia perchè si ritiene che tali prezzi siano diversi da quelli alla produzione, sia perchè non si avrebbe l'indicazione dei prodotti agricoli preminenti nelle varie zone cui tali prezzi si riferiscono.

In sostanza la commissione si è trovata sostanzialmente d'accordo nel perseguire le seguenti finalità:

— soddisfare l'obbligo della rivalutazione periodica del canone che risente nella situazione attuale anche di una particolare e pesante svalutazione monetaria;

— tenere conto sia delle modificazioni dei prezzi agricoli alla produzione, sia dei costi dei mezzi di produzione;

— assicurare l'equa remunerazione del lavoro.

Proprio in considerazione di queste comuni finalità sia il Governo che il relatore si sono riservati di presentare una eventuale nuova formulazione che meglio risponda al perseguimento delle predette finalità.

Una particolare attenzione al problema della rivalutazione del canone si impone se si considera che un sensibile continuo aumento dei prezzi è ritenuto ineluttabile nelle società moderne, condizionate da una parte dalla necessità di mantenere una alta produttività e una piena occupazione, mentre dall'altra sono sottoposte alle pressioni e rivendicazioni salariali delle varie organizzazioni sindacali.

II. — La modifica all'articolo 2 della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 concerne la composizione della Commissione tecnica provinciale assicurando la rappresentanza paritetica di tutte le categorie e la presidenza al capo dell'Ispettorato agrario provinciale.

Alla tesi che con l'aver assicurato la pariteticità della rappresentanza delle categorie interessate si sia assolto un dettato di equità e di garanzia per tutti si è contrapposta la tesi della preminenza della rappresentanza degli affittuari in considerazione del fatto che la Costituzione afferma il primato del lavoro.

L'attuale formulazione è stata giustificata dalla considerazione che le scelte che la Costituzione ci indica, il primato del lavoro rispetto agli altri fattori della produzione, devono essere fatte, così come sono state fatte, in sede legislativa: alle commissio-

ni spetta il solo compito di dare pratica e fedele applicazione alle scelte operate ed indicate dal Parlamento.

Proprio la rappresentanza paritetica degli interessi rappresenta la più solida garanzia di una obiettiva applicazione delle norme di legge; una commissione che, proprio per la sua composizione, non desse queste garanzie, potrebbe in forse dei principi di ordine giuridico e di ordine costituzionale.

La maggioranza della Commissione è stata confortata in questa tesi dal fatto che il principio della pariteticità della commissione è stato riconosciuto valido sia dai colleghi di parte socialista nel disegno di legge Rossi Doria, sia dai sindacati confederali dei lavoratori in una loro nota alla Commissione. La Commissione avendo tuttavia presente la necessità che le indicazioni legislative abbisognano di strumenti, quali appunto le Commissioni provinciali, che garantiscano una corretta e fedele applicazione delle norme si è riservata un riesame del problema in sede di discussione in Aula.

III. — La Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 14 luglio 1972 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo e sesto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui fissa tra 12 e 45 e, con riferimento ad un caso particolare in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone.

La Corte in sostanza ha dichiarato illegittima l'eccessiva compressione della proprietà fondiaria in relazione ad un metodo di determinazione del canone di affitto che, benchè non illegittimo di per sè, determina per l'inadeguatezza dei coefficienti moltiplicatori effetti non giustificabili sul piano economico e giuridico-costituzionale.

Sia per ottemperare al dettato della Corte costituzionale, sia per le considerazioni svolte nell'esame del livello dei canoni, si poneva il problema della determinazione di adeguati coefficienti di moltiplicazione in sostituzione di quelli da 12 a 45 previsti dalla legge n. 11 del 1971.

Il testo proposto dalla Commissione all'articolo 3 propone nuovi coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 ed un massimo di 55 volte i redditi dominicali.

Sono stabiliti pure coefficienti aggiuntivi per tener conto di particolari condizioni strutturali incidenti sulla produttività e organizzazione aziendale, e comunque necessarie per la maggiore efficienza delle aziende agricole ed il soddisfacimento di fondamentali esigenze sociali dell'affittuario (fabbricati ad uso di abitazione o di altri fabbricati aziendali, efficienti investimenti fissi recanti un diretto apporto alle condizioni di produttività).

Il meccanismo prevede l'applicazione di coefficienti di moltiplicazione fino a un massimo di 15 punti divisi in 8 punti per i fabbricati e 7 per investimenti produttivi. In riferimento soprattutto al contenuto economico si ritiene che i provvedimenti indicati possano consentire di ricondurre il contratto d'affitto in limiti di equità e di giusto equilibrio sui quali soltanto può fondarsi la validità e la vitalità del contratto stesso.

In sostanza la censura della Corte costituzionale si fonda sull'argomentazione che viene violato il principio della proprietà quando la remunerazione della proprietà stessa viene limitata ad un valore simbolico, inuisorio, che addirittura annulla la remunerazione fondiaria.

La forbice 12-45 è incappata nella censura della Corte per la mancanza di elasticità e per la conseguente impossibilità di adeguarsi a situazioni diverse in ordine alla produttività, alle colture, alla redditività.

Per questo il disegno di legge si propone di ridare elasticità alla forbice di determinazione dei canoni con una maggiorazione di 10 punti rispetto alla forbice precedente portandola da 12-45 a 24-55.

Questa soluzione interpreta una indicazione della stessa Corte costituzionale, indicazione da una parte politica criticata perchè supera il momento del giudizio sulla legittimità costituzionale della norma per arrivare all'indicazione di merito.

La scelta legislativa non è stata certo operata tenendo conto solo delle regole dell'economia di mercato, ma, pur dando il giusto peso ad entrambe le parti contraenti, soprattutto tenendo presente la preminenza degli interessi generali legati alla tutela delle imprese agricole e soprattutto dell'impresa familiare diretto-coltivatrice.

È una indicazione cui non può certo essere attribuito il significato di addossare al lavoro un onere eccessivo a favore della rendita fondiaria, anche se nello stesso tempo consente di superare i livelli esigui della remunerazione fondiaria che hanno provocato la censura della Corte costituzionale.

Del resto le categorie affittuarie hanno sempre espresso chiaramente l'avviso di poter accettare i canoni conseguenti alle attuali norme indicate, nella convinzione che alcuni punti in più o in meno della forcilla non rappresentano il punto fondamentale delle loro rivendicazioni e non incidono in modo determinante sulla loro situazione economica, molto più legata e condizionata dai problemi della libertà imprenditoriale, dell'ampiezza del fondo, della presenza di investimenti fondiari e di moderne attrezzature aziendali.

Proprio per questo e al fine di assicurare la maggior possibile equità ai rapporti contrattuali, si è ritenuto di dover tener conto delle condizioni strutturali che accrescono l'efficienza e la produttività dell'azienda indicando l'applicazione in determinate situazioni di alcuni coefficienti aggiuntivi.

L'applicazione del sistema riferito ai dati catastali per la determinazione del canone d'affitto è infatti resa difficile dal fatto che il catasto non valuta idoneamente fabbricati aziendali e specifici investimenti fondiari che sono determinanti ai fini della produttività dell'azienda.

Questi coefficienti proposti dal Governo e approvati dalla Camera in 20 punti sono stati portati a 15 punti articolati in 8 ai fabbricati e 7 agli investimenti produttivi.

La proposta non può certo essere accusata di significare un premio alla rendita fondiaria se consideriamo che i coefficienti aggiuntivi si riferiscono a fatti di investi-

menti produttivi, di capitali impiegati in case e fabbricati, e non al nudo patrimonio terriero che solo rappresenta in certi casi una rendita fondiaria legata ad una proprietà assenteista e parassitaria.

Il provvedimento vuole superare la stretta di un canone rapportato al solo fattore terra e lo collega agli investimenti di capitale che una proprietà attiva fa sulla terra per aumentarne le possibilità produttive e di redditività.

Si deve tenere presente che non si compie opera di giustizia e di equità quando si consentono canoni esagerati che impediscono una giusta remunerazione del lavoro agricolo, ma non si compie opera di giustizia anche quando si impongono canoni uguali a terreni sì catastalmente e colturalmente uguali, ma con ben diverse dotazioni di fabbricati rurali tanto abitativi che di servizio.

Possiamo criticare una rendita eccessiva che derivi solo della proprietà della terra, ma non possiamo ignorare che il capitale fondiario è costituito non solo dalla terra, ma anche dagli investimenti di capitali e di risparmi che nella terra sono stati impiegati e non possono, soprattutto questi ultimi, non avere un corrispettivo.

Del resto uno dei punti all'attenzione di tutte le parti politiche è la situazione di precarietà in cui sono venuti a trovarsi i piccoli proprietari che hanno investito tutti i loro risparmi nella terra per assicurarsi una modesta fonte di vita.

Se si chiede un corrispettivo equo per questa proprietà non si può negare che si riconosce implicitamente il principio della rendita fondiaria sia pure legata ai doveri più volte richiamati.

Per queste considerazioni, avendo garantito l'elasticità della forcilla dei coefficienti e avendo tenuto presente una più precisa e specifica realtà delle condizioni dell'azienda, la maggioranza ritiene di avere operato una scelta di equità.

IV. — La mancanza di un differente trattamento tra gli affittuari coltivatori e gli affittuari conduttori è oggetto della terza

censura della Corte costituzionale alla legge n. 11 del 1971.

La censura della Corte è dovuta ai coefficienti da 12 a 45 previsti dalla legge n. 11 i quali determinano « una massiccia compressione » del beneficio fondiario, compressione che è ritenuta tanto meno giustificata quanto minore è la garanzia che la Costituzione riserva alla specifica categoria.

Infatti la Costituzione riconosce al coltivatore diretto affittuario la situazione privilegiata propria del lavoratore con il diritto a percepire una retribuzione « in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa », mentre all'affittuario conduttore è assicurata solo la tutela riferentesi alla libera iniziativa privata nell'economia.

Il testo proposto dalla Commissione ricerca una soluzione conservando un uguale metodo nella definizione dei canoni ed introducendo il correttivo dell'adozione di un coefficiente di maggiorazione per la determinazione del canone riferito all'affittuario conduttore, indicando in sostanza alla Commissione tecnica provinciale il potere-dovere, all'atto della formazione delle tabelle, di tenere conto del diritto che anche all'affittuario è garantito di poter avere un equo compenso al proprio lavoro ed a quello della sua famiglia così come prescrive il dettato costituzionale.

Siamo infatti in una fase di legislazione e di politica agraria nella quale i diritti dell'imprenditorialità hanno una preminenza sui diritti della proprietà, e la stessa Corte costituzionale nella sentenza citata ha riconosciuto che anche questi imprenditori hanno diritto ad una equa regolazione dei livelli dei canoni sia pure non in base agli stessi criteri indicati per gli affittuari coltivatori.

La maggioranza della Commissione ha convenuto che una esclusione degli affittuari conduttori dalla disciplina della legge sui contratti agrari porterebbe inevitabilmente alla formazione di un doppio mercato della terra con un grave danno per i coltivatori diretti.

I proprietari sarebbero infatti obiettivamente portati da interesse economico a non concedere più in affitto le loro terre ai coltivatori diretti, con la conseguenza che tutta la legge fondata sul principio di privilegiare il lavoro e l'imprenditorialità vedrebbe vanificati i suoi obiettivi.

Su questi principi è concorde una larga maggioranza della Commissione che è pure disponibile per una formulazione più rispondente alle finalità della legge.

V. — A ulteriore garanzia di conseguire sicuramente la finalità della legge di assicurare una riduzione del canone di affitto ed una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario viene precisato dalla legge che in ogni caso i canoni stabiliti ai sensi delle presenti nuove disposizioni non possano comunque superare l'80 per cento di quelli risultati dalla legge 12 giugno 1972, n. 567.

Infine nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato si prevede l'intervento della Commissione tecnica centrale per la indicazione di nuovi, più equi coefficienti.

## V

### *I nuovi rapporti tra Stato e Regioni.*

Sul problema dei nuovi rapporti tra Stato e regioni vi è stato un confronto di ordine politico costituzionale avendo la Camera introdotto una modifica al testo governativo con la quale si demandava alle regioni il compito di stabilire i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali.

La Commissione Agricoltura del Senato, confortata dal parere della Commissione Affari costituzionali, ha ritenuto di non poter accettare il potere legislativo attribuito alle regioni ed ha riaffermato la preminenza del Parlamento sul tema specifico.

Ed invero non si può disconoscere, come ha ricordato il ministro Natali alla Camera, che la diretta attribuzione alle Regioni di così fondamentali potestà in materia di diritti soggettivi privati, che la costante dottrina e giurisprudenza costituzionale deman-

da esclusivamente allo Stato, costituirebbe un punto molto discutibile e vulnerabile della nuova normativa e darebbe certamente adito a nuove impugnazioni.

Si deve ricordare che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi privati appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, per esigenze di unità e di uguaglianza, che possono essere salvaguardate solo da una potestà legislativa statale, esclusiva nella specifica materia.

Si aggiunga che, con una sentenza coeva a quella riguardante la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (sentenza n. 154 del 1972), la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue, ha ribadito l'esclusiva appartenenza allo Stato della potestà legislativa di diritto privato, dichiarando anzi « con essa inconciliabile una sia pur settoriale ed eccezionale competenza regionale ».

Tale inconciliabilità discende dai principi che priesedono alla separazione delle sfere di attribuzioni statale e regionale e all'inderogabilità delle competenze costituzionali.

Ora, i poteri attribuiti alle Regioni dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera, poteri che riguardano la fissazione dei coefficienti di moltiplicazione, nonché criteri e limiti per l'applicazione di coefficienti aggiuntivi, sono in aperto contrasto con il principio della inderogabilità ed esclusività della competenza statale in materia di diritti intersoggettivi privati, comportano una deroga alla competenza stessa ed anzi una ripartizione di attribuzioni tra Stato e Regioni in una materia che è per sua natura indivisibile.

È vero, poi, che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione prevede che « le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione », ma questa potestà delegata ha natura sostanzialmente regolamentare, nel senso che le Regioni possono emanare solo norme secondarie, di dettaglio, per la migliore applicazione della legge statale: norme esecutive e non inci-

denti sul contenuto sostanziale della legge stessa (come sono indubbiamente quelle relative alla determinazione del canone). Inoltre, la predetta delega è ipotizzabile solo quando trattasi di materia che non sia, per esigenze di unitarietà e indivisibilità, necessariamente riconducibile — come la materia dei rapporti contrattuali — alla potestà normativa esclusiva dello Stato.

Ora, a parte che la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione e aggiuntivi riveste carattere non accessorio o secondario o esecutivo, ma essenziale e fondamentale, per cui si attribuisce alla valutazione degli organi regionali la concreta determinazione dei termini economici del rapporto, dalla previsione di difformi orientamenti e pronunzie delle singole Regioni discenderebbero evidenti negative conseguenze per quanto attiene all'unità dell'ordinamento giuridico e alla certezza del diritto.

D'altra parte, solo al Parlamento spetta il giudizio politico sulla necessità, sulla misura e sul modo di incidere sui diritti soggettivi e sui rapporti giuridici di diritto privato; il giudizio stesso non può essere trasferito agli organismi regionali, che, proprio perchè volti a tutelare interessi circoscritti ad un limitato ambito territoriale, non possono considerarsi idonei a recepire istanze di carattere generale interessanti l'intera collettività nazionale.

Gli interventi regionali nella specifica materia si tradurrebbero, in pratica, nella istituzione di regimi giuridici differenziati, con frattura dell'unitarietà di disciplina che la materia esige. Sotto l'aspetto pratico, invece, la differenziata elaborazione delle tabelle da parte delle Commissioni provinciali, rimuove ogni preoccupazione circa la necessaria considerazione della varietà delle situazioni locali.

Nè il conferimento delle predette potestà alle Regioni può essere giustificato da situazioni di « eccezionalità », poichè — come insegna la Corte costituzionale (V. richiamata sentenza numero 154 del 1972) — ove siano necessarie misure legislative per far fronte ad eccezionali situazioni locali in materia di rapporti intersoggettivi privati « sarà lo Stato ad adottarle nell'esercizio della sua

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competenza, giacchè solo allo Stato spetta di valutare, pur nel quadro della fondamentale unità della disciplina privatistica, la sussistenza di situazioni locali che giustifichino un regime razionalmente diversificato ».

La Commissione si è richiamata soprattutto alla sentenza della Corte costituzionale n. 154 del luglio 1972, ed è stata guidata dal grave dubbio che le attribuzioni alle regioni potessero essere oggetto di nuove censure di legittimità costituzionale, protraendo ed aggravando lo stato di contrasto e di incertezza che già da tempo perdura nelle campagne.

La maggioranza della Commissione si è ritenuta confortata nel suo operato anche dal fatto che la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Rossi Doria ed altri colleghi di parte socialista apertamente riconosce che « trattandosi di materia (quella dei contratti agrari) riguardante i rapporti tra privati, necessariamente uniformi nell'intero paese, le norme impegnative per tutti e quindi di competenza del Parlamento prevalgono su quelle che il potere legislativo delle Regioni è chiamato a definire ».

Anche il progetto di legge d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri colleghi di parte comunista fissa la cosiddetta forcilla dei coefficienti di moltiplicazione riconoscendo con ciò la priorità del Parlamento in ordine al problema.

La maggioranza della Commissione ha inteso in sostanza con le sue decisioni rispettare le norme costituzionali anzitutto per propria motivata convinzione, ed in secondo luogo per garantire la pratica applicazione di una legge che se dovesse andare incontro a nuove censure della Corte costituzionale rischierebbe la paralisi e l'inefficacia, con danno soprattutto dei coltivatori in favore dei quali si è adottata la nuova disciplina dell'affitto.

Ci sembra veramente contro ogni interesse dei coltivatori il voler correre l'alea di una nuova impugnativa della legge da parte della Corte Costituzionale, scaricando con ciò stesso su questa legge dei temi e dei problemi di ordine costituzionale che, stante l'appena iniziato rapporto tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, dovranno es-

sere studiati e considerati al fine di stabilire delle certezze sull'area di pertinenza propria di ciascuno.

Tutte le forze politiche che credono nella funzione democratica e nella forza autonomista delle regioni saranno impegnate a trovare soluzione a questo problema affinché sulle grandi impostazioni di fondo prevalga lo Stato, ed alle Regioni sia dato il ruolo che ad esse spetta: ma non riteniamo che giovi a nessuna forza democratica iniziare una polemica, un contrasto, che potrebbe portare ad un sempre più largo contenzioso e che in concreto non potrebbe che portare ad un inceppamento reciproco tra gli istituti centrali e quelli regionali con danni facilmente intuibili.

Resta comunque chiaro il fatto che non è in discussione una scelta regionalista o antiregionalista, ma una presa d'atto che il tema giuridico-costituzionale in discussione — rapporti intersoggettivi privati — è un tema di sola competenza dello Stato.

Alla Regione è stata riconosciuta una presenza qualificata in ordine alla nomina della Commissione ed alla presidenza della stessa affidata al Capo dell'Ispettorato agrario provinciale, funzionario dell'ente regione.

## VI

*Problemi connessi all'affitto.*

1. — Il problema dei piccoli proprietari concedenti ha posto alla attenzione del Parlamento una situazione di grande importanza sociale, economica e politica che anzitutto avvalorava la tesi della necessità di agire in questo settore con grande senso di equità e con la volontà di trovare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti entrambi toccati e coinvolti dal rapido e grande processo di trasformazione in atto nella nostra agricoltura.

Non è infatti il contratto di affitto che determina la crisi della piccola proprietà agricola, anche se certamente la rende oggi particolarmente pesante, ma la crisi nasce dalla necessità di superare lo stato di disgre-

gazione della proprietà della terra determinatasi nel corso di un lungo periodo di anni, e dalla necessità odierna di procedere ad una ormai ineluttabile e improrogabile ristrutturazione della nostra agricoltura.

Siamo in un periodo di trasformazione del settore agricolo e questo processo di trasformazione verso una economia agricola a struttura industrializzata ed a livelli competitivi con le agricolture più avanzate ha già richiesto gravi sacrifici a milioni di contadini che hanno dovuto lasciare la terra per cosentire il passaggio da una società prevalentemente agricola ad una società industriale.

Affittuari e proprietari sono entrambi coinvolti e interessati in questo processo di trasformazione e dobbiamo valutare come e in quale misura la collettività possa contribuire ad alleviare il prezzo che anche i piccoli proprietari concedenti sono chiamati a pagare.

Le proposte avanzate nei disegni di legge Cipolla e Rossi Doria prevedono sostanzialmente tre tipi di interventi:

— anzitutto l'esenzione delle imposte, esenzione che è già stata accordata da norme legislative in atto;

— la possibilità di cedere i loro terreni agli Enti di sviluppo;

— il diritto di ricevere dalle Regioni un contributo finanziario compensativo della perdita di reddito subita.

Sia la vendita dei terreni, sia il contributo integrativo creano problemi di rilevanza finanziaria facilmente valutabile, sia che si accetti la stima del collega Rossi Doria che calcola in almeno 200 mila i piccoli proprietari concedenti interessati, sia che si pensi ad un numero superiore.

L'acquisizione dei terreni da parte degli Enti di sviluppo aggiungerebbe all'impegno finanziario altri problemi quali la creazione di una mano-morta agricola di non facile destinazione ed utilizzazione.

Questo mentre siamo alla vigilia della applicazione delle direttive comunitarie che consentiranno di aiutare alcune delle categorie interessate.

Anzitutto le direttive contengono già la indicazione di assicurare ai piccoli concedenti che abbandoneranno nei prossimi anni la coltivazione diretta della loro terra il reddito che già percepivano o una integrazione notevole dello stesso: nella legge di recepimento riteniamo sarà pure possibile individuare delle disposizioni che con senso di equità e di giustizia consentano di aiutare altre categorie di piccoli concedenti. Ad altre categorie di concedenti potrà essere facilitata ed assicurata la vendita dei loro terreni man mano che saranno approntati i piani di ristrutturazione previsti dalla legge al fine di favorire l'allargamento della base fisica delle aziende nel processo di ristrutturazione previsto dalle direttive comunitarie.

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione ha ritenuto che i provvedimenti per i piccoli concedenti non potessero essere legati a questa legge che ha sue finalità ben precise e circoscritte, ma che debbano invece essere rinviati in sede di applicazione delle direttive comunitarie o di provvedimenti specifici, e ciò anche al fine di superare una concezione meramente assistenziale e di innestare questi provvedimenti in un quadro di attuazione di una efficiente organizzazione dell'azienda e di moderna ristrutturazione agricola. Proprio perchè la legge in esame si riferisce alla normativa del contratto agrario non hanno potuto essere considerate anche le posizioni di alcune categorie meritevoli di particolari attenzioni i cui problemi dovranno essere considerati in appositi provvedimenti legislativi.

Ciò vale in particolare per i temi prospettati nelle petizioni numeri 19 e 24, che la Commissione ha tenuto presenti nel corso dei propri lavori.

2. — In ordine alla proposta di stabilire per i contratti per i coltivatori diretti una lunga durata proposta nel minimo di 18 anni, si osserva che gli affittuari coltivatori sono già largamente tutelati dal regime di proroga legale del contratto che la Corte Costituzionale ha riconosciuto possa essere mantenuto « fino a che le nuove strutture



siano in grado di sostituire le precedenti, il che peraltro resta sempre affidato all'insindacabile apprezzamento del legislatore ».

L'introduzione della durata del contratto porrebbe il problema del passaggio dal regime di blocco a quello nuovo stabilito, con i conseguenti problemi di ordine legislativo e giuridico, mentre sembra opportuno rimandare tale scelta al momento in cui il problema dovrà essere necessariamente affrontato nelle normative delle direttive comunitarie sulle strutture agricole.

In tal senso conviene anche la proposta di legge Rossi Doria con la pertinente osservazione: « a questo obiettivo della regolazione dei contratti — cui tende la politica comunitaria — noi, per il momento, non possiamo mirare perchè ciò significherebbe cristallizzare la situazione di frazionamento delle troppo piccole imprese, che predominano nel nostro Paese. Dovremo, viceversa, stabilirlo nella prossima legge per l'applicazione della prima delle direttive sottoscritte nell'aprile scorso, con l'impegno di introdurre la norma della lunga durata solo per le aziende di adeguata ampiezza in una agricoltura moderna, a mano a mano che esse, attraverso l'opera di ristrutturazione si verranno formando ».

3. — La conversione in affitto dei contratti di mezzadria e colonia fondiaria avanzata in altri disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione è stata pure oggetto di ampio esame.

La maggioranza della Commissione nel riconoscere l'importanza del problema ha osservato trattarsi di un grosso problema politico che nell'attuale situazione non è possibile affrontare con l'ampiezza e l'approfondimento necessari.

Se infatti si riconosce la necessità di chiudere al più presto il problema dell'affitto l'esaminare contemporaneamente il problema della mezzadria potrebbe significare allontanare nel tempo una richiesta di urgenza che ci viene dalle campagne.

L'approvazione rapida delle norme sul contratto di affitto da parte del Parlamento ci consente di acquisire uno strumento definito, riferimento sicuro per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia.

La presenza di specifiche proposte di legge parlamentari e l'esame della normativa delle direttive comunitarie consentirà al Parlamento di necessariamente riprendere l'esame del problema.

\* \* \*

Onorevoli senatori. Il disegno di legge che la Commissione agricoltura presenta al vostro esame è stato oggetto di un lungo e meditato dibattito che si è giovato del contributo di tutti i gruppi politici in un fecondo confronto di tesi a volte anche contrapposte.

Intendimento della maggioranza parlamentare è quello di conseguire le finalità che mi sono sforzato di riassumere e di illustrare.

Il disegno di legge si propone anzitutto di colmare il vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte Costituzionale: esso non annulla le scelte della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 perchè esse sono rispondenti alle necessità di creare nuove strutture agricole indispensabili per l'affermazione di una agricoltura moderna.

Le modifiche introdotte mirano a stabilire più equi rapporti tra proprietari e imprenditori in modo da rendere l'affitto uno strumento accettato e vitale, rendendone con ciò possibile la diffusione e l'affermazione come contratto tipo di una moderna agricoltura inserita nella realtà europea.

L'approvazione del progetto di legge viene infine sollecitata nella convinzione che il contratto di affitto rappresenta una necessità veramente pregiudiziale per la realizzazione delle direttive comunitarie e per il progresso agricolo del Paese, nel mentre risponde alla urgenza di ristabilire nelle nostre campagne la certezza del diritto e la normalità dei rapporti contrattuali.

BENAGLIA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

21 marzo 1973

La Commissione Affari Costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, ritiene a maggioranza che l'articolo 3 di detto disegno di legge, conferendo alle Regioni la competenza in materia di legislazione privatistica, non possa in nessun caso — e neanche sulla base dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione — essere accolto, in quanto lede il principio costituzionale della esclusiva attribuzione allo Stato della legislazione in materia di rapporti intersoggettivi privati.

*F.to MURMURA, estensore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

All'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

« La commissione tecnica centrale stabilisce ogni quattro anni, entro tre mesi dall'inizio dell'annata agraria, coefficienti di adeguamento del canone in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici medi di variazione, nel quadriennio, dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli calcolati dall'Istituto centrale di statistica su base regionale e tenuto conto dell'andamento dei costi dei mezzi di produzione.

Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo ».

**Art. 2.**

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da tre rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

All'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

« La commissione tecnica centrale stabilisce ogni quattro anni, entro tre mesi dall'inizio dell'annata agraria, un coefficiente di adeguamento del canone in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici medi di variazione, nel quadriennio, dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli calcolati dall'Istituto centrale di statistica su base regionale e in relazione all'andamento dei costi di produzione, compreso il lavoro.

Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo ».

**Art. 2.***Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

da due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi entro un minimo e un massimo fissati con legge regionale, in modo da assicurare, avuto riguardo alle caratteristiche proprie dell'economia agricola della Regione, un opportuno equilibrio fra gli interessi della proprietà fondiaria, la redditività dell'impresa agricola e l'interesse pubblico alla buona conduzione dei fondi e al contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli, garantendo tuttavia in ogni caso e prioritariamente al lavoro dell'affittuario una remunerazione equa e comunque sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia, secondo il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, un'esistenza libera e dignitosa.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni appresso specificate e nei limiti previsti dalla legge regionale:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali, coefficienti di aumento, da graduarsi in rapporto allo stato di uso dei medesimi e alla loro importanza relativamente alla organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni abitative ed igieniche, coefficienti di aumento, graduati in rela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della Commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonché alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione all'adeguatezza del fabbricato colonico rispetto alle esigenze familiari dell'affittuario, e dei lavoratori dipendenti, ove esistano, allo stato di manutenzione del fabbricato medesimo ed all'esistenza di idonei servizi;

c) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, oltre a quelle indicate alle lettere a) e b), coefficienti di aumento graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi.

I coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) sono applicati tenendo conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa nonchè di quelli a carico della proprietà e si sommano tra loro qualora si verificano cumulativamente le circostanze contemplate in ciascuna di esse.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione nella misura che sarà stabilita con legge regionale.

Per l'affittuario coltivatore diretto, la commissione tecnica provinciale nella determinazione dei coefficienti deve tener conto della necessità di assicurare comunque una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento.

La legge regionale, attenendosi ai principi di cui al terzo e quarto comma, stabilisce l'ammontare dell'equo canone da corrispondere in via provvisoria ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano annullate o sospese.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullati o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinché pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali oppure determina coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 587, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Nelle zone in cui, per mancanza di tariffe di reddito dominicale, o per mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di coltura, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalla legge regionale, determina tabelle di canone di equo affitto, con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile nell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo, sempre che l'affittuario si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore alla entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

#### Art. 4.

I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-1972.

Per l'annata agraria 1971-1972, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I canoni di affitto a coltivatori diretti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1972, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle provincie nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore ».

#### Art. 4.

*Identico.*

Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità.

## Art. 5.

All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, primo comma, le parole: « i contratti di soccida con conferimento di pascolo » sono sostituite con le parole: « i contratti di soccida con conferimento di solo pascolo »; al terzo comma, sono soppresse le parole: « di durata inferiore ad un anno », e: « stagionale », e sono aggiunte le parole:

« Sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore all'annata agraria ».

Allo stesso articolo 24, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Nella determinazione dei canoni per i contratti, di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge, proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto.

Per i terreni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento ».

## Art. 6.

Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui all'artico-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lo 5-*bis* aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.

Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono presentate.